

Capitolato speciale d'appalto

**PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER
AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN TRE LOTTI, CON CONTRATTO APERTO
DI ATTREZZATURE E MATERIALE AUDIO VIDEO, FONICA E ILLUMINOTECNICA:
OCCORRENTE PER SCUOLE CIVICHE DI MILANO – FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
COSÌ RIPARTITA**

LOTTO 1 - AUDIO VIDEO – CIG n. 1211687BBB
LOTTO 2 - FONICA – CIG n. 1211692FDA
LOTTO 3 -ILLUMINOTECNICA – CIG n. 12117049C3

INDICE

<i>Parte I</i>	2
<i>PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO</i>	2
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	2
ART. 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA	2
ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLA MERCE	3
ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA	3
ART. 5 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE	3
ART. 6 – REFERENTE DELLA FORNITURA.....	4
ART. 7 – RIFIUTO DELLA FORNITURA	4
ART. 8 – CONTROLLI/COLLAUDI	4
ART. 9 – GESTIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 10 – OBBLIGHI DEL FORNITORE	4
<i>Parte II</i>	5
<i>CLAUSOLE CONTRATTUALI</i>	5
ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA.....	5
ART. 2 – CORRISPETTIVO E VARIABILITA'	5
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	5
ART. 4 – INVARIABILITA'/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI	5
ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	5
ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA - IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	6
ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	7
ART. 8 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE	7
ART. 9 – SUBAPPALTO	7
ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 11 – RESPONSABILITA'	8
ART. 12 - PERSONALE	8
ART. 13 – ASSISTENZA POST VENDITA	8
ART. 14 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE.....	9
ART. 15 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE	9
ART. 16 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLI	10
ART. 18 - PENALITA'	10
ART. 19 - ESECUZIONE IN DANNO.....	10
ART. 20 - RISOLUZIONE	10
ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	11
ART. 22 - RECESSO.....	11
ART. 23 - FORO COMPETENTE	11
ART. 24 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	11
ART. 25 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	12
ART. 26 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	12

Parte I

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della fornitura di attrezzature e materiali delle seguenti tipologie: Audio Video, Fonica e Illuminotecnica occorrenti per FONDAZIONE MILANO.

ART. 2 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Gli articoli oggetto della fornitura sono quelli individuati nei seguenti allegati (parti integranti del presente CSA):

- Allegato A1 – lotto 1 fornitura di: attrezzature e materiali Audio Video
- Allegato A2 – lotto 2 fornitura di: attrezzature e materiali Fonica
- Allegato A3 – lotto 3 fornitura di: attrezzature e materiali Illuminotecnica

Nella colonna "C" degli allegati, se indicata, la marca si intende solo esemplificativa del livello di qualità del prodotto richiesto.

Nella colonna "D" nella descrizione analitica degli articoli, laddove è indicata la marca e il modello degli stessi, la stessa si intende come tassativa richiesta a causa della particolare scelta didattica in corso delle diverse sedi dei dipartimenti.

Le quantità delle attrezzature e materiali da acquistare, espresse negli allegati A1-A2-A3, **sono indicative, e non esaustive**, non essendo definibili preventivamente, le richieste saranno determinate di volta in volta in base alle esigenze dei singoli Dipartimenti e degli Uffici Centrali.

Fondazione Milano si riserva di chiedere anche altri articoli, non espressamente descritti nell'elenco, fino al 30% dell'importo contrattuale, verificando preventivamente la disponibilità e le condizioni economiche.

Il Fornitore aggiudicatario, per ogni singolo lotto, sarà tenuto, per tutta la durata della fornitura, a consegnare le attrezzature e materiali richiesti:

- con caratteristiche non inferiori a quelle stabilite dagli allegati e in base alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta;
- che risultino in produzione, per i rispettivi produttori, all'atto della consegna.

Qualora le attrezzature e il materiale consegnato non rispettino le caratteristiche declinate saranno applicate le penali di cui all' art. 16 parte II del CSA

I prezzi della fornitura si intendono comprensivi di ogni onere di imballaggio, carico e scarico al piano di destinazione. Tutti gli articoli dovranno essere conformi alle norme UNI ISO ed alle norme di sicurezza vigenti in materia.

ART. 3 – LUOGHI DI CONSEGNA DELLA MERCE

I prodotti, richiesti dalle sedi della Fondazione Milano, dovranno essere consegnati, secondo le indicazioni contenute nell'ordine in uno dei seguenti luoghi:

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------|
| • Dipartimento di Cinema e Jazz | Via Colletta, 51 | 20137 |
| • Dipartimento di Musica | Via Stilicone, 36 | 20154 |
| • Dipartimento di Lingue | Via Alex Visconti 18 | 20151 |
| • Auditorium Lattuada | C.so di Porta Vigentina, 15 | 20121 |
| • Uffici Centrali | Alzaia Naviglio Grande 20 | 20144 |

Le sedi indicate sono suscettibili di variazioni. Di ogni eventuale cambiamento, Fondazione Milano darà debita comunicazione via e-mail o via fax.

In allegato al CSA, per completezza di informazione, i prodotti richiesti nei singoli lotti sono suddivisi anche per singola sede:

- **Allegato A1 – Lotto 1 AudioVideo – suddiviso per sede**
- **Allegato A2 – Lotto 2 Fonica – suddiviso per sede**
- **Allegato A3 – Lotto 3 Illuminotecnica – suddiviso per sede**

ART. 4 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA

Le tipologie ed i quantitativi dei prodotti da acquistare, con la segnalazione del luogo e piano, presso il quale dovrà essere effettuata la consegna verranno comunicate a mezzo ordine.

Per tutti i prodotti contenuti negli allegati A1, A2, A3 il fornitore dovrà provvedere alla consegna entro **15 gg di calendario** dal ricevimento dell'ordine, **o entro il minor tempo offerto in sede di gara indicato nell'apposito modulo MOE**, compilato in sede di presentazione di offerta.

Si intende che le consegne devono essere garantite anche durante il mese di agosto, per i prodotti indicati nei diversi allegati.

ART. 5 – TERMINI DELLA PRESTAZIONE

La consegna delle attrezzature e materiali, costituenti la fornitura di ogni singolo lotto, nelle quantità di volta in volta richieste (allineate all'ultimo livello tecnologico) sempre nell'ambito della durata complessiva del contratto, verranno indicate da Fondazione Milano con apposito ordine scritto. La consegna dovrà avvenire, nei giorni feriali tra le 9.00 e le ore 18.00, entro il tempo massimo definito dai tempi di consegna indicati nell'offerta dalla data dell'ordine stesso, franco di ogni spesa, come da vostra offerta in relazione al valore dell'ordine, ivi compreso lo scarico, e la distribuzione all'indirizzo e al piano richiesto ed alle singole locazioni che indicate all'art. 3.

Saranno a carico dell'aggiudicatario stesso le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto od alla non correttezza, rispetto all'ordine del materiale consegnato.

Le operazioni dovranno prevedere:

1. **la consegna**, a cura della Società aggiudicataria, dei colli riguardanti le singole attrezzature e materiale presso il luogo di utilizzo di ogni singola richieste (indirizzo, piano, stanza);
2. i colli dovranno essere **accompagnati da una distinta** indicante, in chiaro, il contenuto degli stessi.

ART. 6 – REFERENTE DELLA FORNITURA

L'aggiudicataria della fornitura di ogni lotto, oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di uno o più referenti a cui FONDAZIONE MILANO farà riferimento per gli ordini, le consegne e tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato. Il nominativo del referente deve essere comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione all'Ufficio Approvvigionamenti di Fondazione Milano.

ART. 7 – RIFIUTO DELLA FORNITURA

Qualora venissero consegnati prodotti difformi da quelli offerti o difettosi, Fondazione Milano si riserva la facoltà di chiedere, **entro 5 giorni** dalla consegna, la sostituzione degli stessi. In tal caso il fornitore si impegna a ritirarli e sostituirli, a proprie spese, **entro 5 giorni, salvo situazioni di urgenza**.

Trascorso tale termine infruttuosamente, Fondazione Milano, potrà avvalersi della facoltà prevista al successivo art. 19 (esecuzione in danno), parte II.

ART. 8 – CONTROLLI/COLLAUDI

Fondazione Milano si riserva la facoltà, per tutta la durata della fornitura, di sottoporre campioni dei diversi tipi di prodotti a collaudi, analisi e prove diretti a verificare la qualità dei prodotti offerti.

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano potrà procedere ad ulteriori verifiche le cui spese saranno a carico del fornitore, e all'applicazione delle penali previste all'art. 18 – Parte II del presente capitolato d'appalto e a risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all'art.20 - Parte II del presente capitolato d'appalto.

ART. 9 – GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Settore competente della gestione amministrativa del contratto è l'Ufficio Approvvigionamenti. Quest'ultimo e gli uffici espressamente autorizzati invieranno direttamente gli ordini tramite mail o fax e provvederà in autonomia alla verifica dei tempi di consegna, al controllo di conformità della fornitura, nonché al rilievo delle eventuali anomalie che verranno segnalate dagli uffici destinatari dei prodotti commissionati.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il fornitore è tenuto a fornire ogni mese, la fattura relativa alla fornitura ordinata, suddivisa per tutti gli articoli acquistati e consegnati nel mese a ciascuna Sede di Fondazione Milano, indicando gli estremi degli ordini inviati, l'elenco degli articoli acquistati, come da art. 15 Parte II del presente capitolato d'appalto.

La mancata trasmissione o mancata disponibilità dei report analitici degli articoli acquistati comporterà l'applicazione della penale prevista all'art. 18 Parte II del presente capitolato d'appalto.

Parte II

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO/FORNITURA

Le condizioni e modalità della fornitura sono quelle indicate nel presente capitolato.

ART. 2 – CORRISPETTIVO E VARIABILITÀ

Il contratto che si intende stipulare è un contratto “aperto”, nel senso che il fornitore è vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del Codice Civile, mentre Fondazione Scuole Civiche di Milano potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, i prodotti oggetto del presente capitolato, fino alla concorrenza dell’importo massimo di:

lotto 1 – **Audio Video** - € 74.755,70,00 (**esclusa I.V.A**) per la fornitura degli articoli specificati nell’allegato A1

lotto 2 – **Fonica** - € 28.351,00 (**esclusa I.V.A**) per la fornitura degli articoli specificati nell’allegato A2

lotto 3 – **Illuminotecnica** - € 29.392,30 (**esclusa I.V.A**) per la fornitura degli articoli specificati nell’allegato A3

I prezzi unitari a base d’asta devono intendersi comprensivi degli oneri di imballaggio, trasporto, carico e scarico e destinazione al piano, nonché di qualsiasi altro onere o spesa inerenti alle consegne dei prodotti presso le sedi dei diversi uffici.

All’aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura.

Di conseguenza, per ogni singolo articolo sarà riconosciuto all’affidataria un corrispettivo pari al prezzo unitario proposto in sede di presentazione dell’offerta.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata biennale (24 mesi) a decorrere dalla data di stipulazione e/o dalla data di emissione dell’ordine di avvio della fornitura

Fondazione Milano si riserva la facoltà di chiedere la fornitura per un ulteriore periodo massimo di sei mesi, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni solari.

ART. 4 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

La revisione opererà sulla base di un istruttoria condotta ex art. 7 c. 4 lett. c) e c. 5 e art. 115 del D.Lgs 163/2006.

ART. 5 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Fondazione Milano si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 6 – CAUZIONE DEFINITIVA - IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, una cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso del requisito della qualità ai sensi dell'art. 75 comma 7 del "CODICE".

Per fruire del beneficio della riduzione l'operatore economico dovrà allegare al deposito copia della certificazione di qualità comprovante il diritto alla riduzione.

Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.


Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a "Euribor a tre mesi su base 365 media mese precedente" più 2 (due) punti.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Scuole Civiche Milano" e intestate al concorrente; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo,



nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.

ART. 7 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di forniture.

Il fornitore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^a, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In particolare, il fornitore accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, 2° comma, le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: "invariabilità/revisione dei corrispettivi", "cause sopravvenute-sospensione", "pagamenti e fatturazione", "clausola risolutiva espressa" e "recesso".

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 8 – CAUSE SOPRAVVENUTE –SOSPENSIONE

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili a Fondazione Milano, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 60 giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

Fondazione Milano, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 giorni senza che il fornitore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto da Fondazione Milano almeno 24 ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto

ART. 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Fondazione Milano si riserva la facoltà di cessione del contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

ART. 11 – RESPONSABILITA’

Il fornitore è responsabile nei confronti di FONDAZIONE MILANO dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E’ altresì, responsabile nei confronti di FONDAZIONE MILANO e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo al fornitore di mantenere FONDAZIONE MILANO sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 12 - PERSONALE

Inquadramento contrattuale.

Il fornitore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Doveri del personale

Il servizio/fornitura dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio/fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza, ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso e essere munito ad esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro .

Adempimenti dell’impresa

Il fornitore dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.


Il fornitore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

In caso di esecuzione della fornitura all’interno dei luoghi di lavoro di FONDAZIONE MILANO, il fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 626/1994, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato) per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.

L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 13 – ASSISTENZA POST VENDITA

Il prestatore della fornitura si obbliga a garantire un periodo di assistenza postvendita almeno pari al periodo della garanzia dichiarata per ogni prodotto in sede di offerta, nel modello MOE prediposto, dalla data di consegna e/o collaudo.



La garanzia comprenderà la sostituzione immediata delle forniture di materiale nuovo richiesto non conformi all'ordinativo nei tempi dichiarati all'art. 7 parte I del presente CSA.

ART. 14 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà di FONDAZIONE MILANO proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, FONDAZIONE MILANO ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 15 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento sarà effettuato dopo l'emissione di regolare fattura da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento delle fatture emesse avverrà con bonifico bancario a **60 giorni, fine mese**, dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere, emesse mensilmente, intestate ed inviate a:

Fondazione Milano– Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- data;
- importo contrattuale espresso in euro;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente – Codice CAB – ABI – IBAN ecc)
- C.I.G.
- Numero d'ordine

La fattura relativa alla fornitura ordinata, dovrà essere suddivisa per tutti gli articoli acquistati e consegnati nel mese a ciascuna Sede di Fondazione Milano, indicando gli estremi degli ordini inviati, il nr. di CIG e l'elenco degli articoli acquistati.

Nel caso di A.T.I. il fatturato verrà liquidato a favore della capogruppo.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione di FONDAZIONE MILANO.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art 1284 cc.

FIRMA del contraente.....

ART. 16 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, nonché tutti gli ulteriori obblighi derivanti dalla medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLI

FONDAZIONE MILANO ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della fornitura, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della fornitura.

Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al fornitore, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

ART. 18 - PENALITÀ

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna di un singolo ordinativo degli articoli richiesti rispetto al termine di cui all'art.4, Parte I, del presente capitolato.
- € 200,00 per ogni difformità dei prodotti forniti, rispetto a quelli offerti in sede di gara, emersa a seguito dei controlli/ collaudi di cui all'art. 8, Parte I del presente Capitolato d'appalto.
- € 50,00 per ogni mancata trasmissione o disponibilità delle fatturazioni analitiche mensili per acquisti delle diverse sedi, indicati all'art. 3, Parte I del presente Capitolato e dall'art. 10 parte I del presente CSA.

Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto dall'Art. 2 – parte II del Capitolato Speciale d'Appalto inteso come importo massimo d'acquisto previsto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da FONDAZIONE MILANO.


In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni FONDAZIONE MILANO procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

E' fatto salvo il diritto di FONDAZIONE MILANO al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ART. 19 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, FONDAZIONE MILANO potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal prestatore di servizi/fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al FONDAZIONE MILANO.

ART. 20 - RISOLUZIONE



FONDAZIONE MILANO si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

1. ritardi nelle consegne, per più di 2 volte, superiori a 5 giorni rispetto ai termini stabiliti dall'art. 4 Parte I del presente capitolato.
2. consegne, per più di 3 volte, di prodotti affetti da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati (art.1492 C.C.).
3. Consegne, per più di 2 volte, di prodotti risultati difformi da quelli offerti, a seguito dei controlli/ collaudi di cui all'art. 8, Parte I, del presente Capitolato.
4. mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;

In ogni caso è fatto salvo il diritto di FONDAZIONE MILANO di richiedere il risarcimento dei danni subiti

Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, FONDAZIONE MILANO potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA del contraente.....

ART. 22 - RECESSO

FONDAZIONE MILANO si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 del c.c., in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.


In tal caso FONDAZIONE MILANO si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione Comunale;
- spese sostenute dall'appaltatore;

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 24 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI



Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale per gli appalti di opere e somministrazioni da eseguirsi per conto del FONDAZIONE MILANO.

ART. 25 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il fornitore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della fornitura e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento della fornitura.

Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 26 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato mediante forma privata a cura del Direttore Generale di FONDAZIONE MILANO.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.